



T E R N A G R O U P

PARTE SPECIALE "L"

REATI AMBIENTALI

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

INDICE

DEFINIZIONI	3
L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto)	6
L.2 AREE A RISCHIO	23
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	24
L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	26
L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "L" qui di seguito indicate:

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,

nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti (nuovo produttore).

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”* ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-undecies, l’estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod.pen.).
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
9. indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e

trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);

10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Successivamente con legge 22/05/2015, n.68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25-undicies del Decreto 231, quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell'Ente, anche gli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, art.452-sexies, art.452-octies del codice penale.

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

A) CODICE PENALE

A.1) Inquinamento ambientale¹ (art. 452-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

¹ I termini utilizzati dal legislatore "compromissione o deterioramento", "di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo" potranno più compiutamente essere precisati allorché interverranno le pronunce dell'Autorità giudiziaria.

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'ipotesi aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale² (art. 452-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

- a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)

² L'avverbio abusivamente si presta ad una duplice interpretazione e cioè come violazione dei principi generali vigenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prescindendo da qualsiasi atto autorizzativo amministrativo connesso alle attività che hanno originato il disastro ambientale ovvero inteso come direttamente collegato ad un atto amministrativo che ha autorizzato la specifica attività svolta ed alla base del disastro. Ove si acceda alla seconda interpretazione possono delinearsi varie ipotesi e cioè: mancanza di qualsiasi autorizzazione, attività svolte in violazione dell'autorizzazione, illegittimità dell'autorizzazione. Anche per tale reato occorrerà attendere le decisioni della magistratura, in ordine all'interpretazione, da dare ai termini "equilibrio dell'ecosistema", "eliminazione onerosa", "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi", "numero delle persone offese o esposte al pericolo", anche alla luce del principio di tassatività della legge penale.

L'articolo 452-quinquies prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:

- taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa;
- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:

- 1) il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;
- 2) il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- 3) pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:

- a) l'associazione di cui all'art. 416 del cod. pen. (Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del cod. pen.;
- b) l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- c) dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen. per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.7) Distruzione o deterioramento di habitat³ all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi

³ In generale oggi il termine habitat è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale".

consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009,

n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

• ***B.1) Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.***

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella

3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

• ***B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.***

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di*

smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

(b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art.

256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"*;

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

- **B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo il quarto comma e precisando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui

all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

- ***B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti***

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- ***B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti***

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità

competenti interessate;

(b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

(c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- ***B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- ***B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti***

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato

nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- ***B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti***

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Fattispecie di cui all'art 256-bis D.lgs. 152/2006**

Il Legislatore nell'introdurre il nuovo art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei reati presupposto ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.lgs.

231/01. Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

Il collegamento con la normativa ex D.lgs. 231/01 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256-*bis* D.lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 quote ad un massimo di 1.000 quote.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-secies, 452-octies e soltanto per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore ad un anno

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

L.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA PLUS in nome e/o per conto della Capogruppo e delle altre società del Gruppo in base a contratti di servizio e viceversa, le seguenti:

1. gestione degli aspetti ambientali relativi alle attività di connessione;
2. approvvigionamento per ogni attività in materia ambientale;
3. gestione dei rifiuti;
4. gestione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
5. esecuzione di verifiche sui cantieri in materia ambientale.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNAL PLUS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNAL PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- 1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- 2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNAL PLUS in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
 - Regolamento per la qualificazione delle imprese;
 - Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - Regolamento per gli acquisti;
 - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;

3. Manuale del sistema di gestione integrato e le linee guida, procedure, istruzioni operative e note interne adottata da TERNA PLUS in relazione al sistema di gestione ambientale o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo (es. linee guida "Regolamento per il funzionamento del sistema di gestione ambientale", linee guida "Politica ambientale", istruzione operativa "Segnalazione/reclami ambientali e richiesta di informazioni inerenti l'ambiente, etc.);
4. Norma UNI EN ISO 14001:2004 ("Sistemi di Gestione Ambientale"), contenente le prescrizioni necessarie per garantire un sistema di gestione ambientale volto al contenimento dell'inquinamento, al rispetto dei requisiti legali e al miglioramento in modo continuativo della propria prestazione ambientale.
5. Linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti (es. linee guida "Gestione dei rifiuti", istruzione operativa "Gestione delle terre e rocce da scavo");
6. Accordi di cooperazione con associazioni ambientaliste volti ad esaminare i temi dell'interazione tra le linee elettriche ad alta tensione e l'avifauna, dell'implementazione dello sviluppo sostenibile delle RTN e della mitigazione dei relativi impatti ambientali (es. accordi di collaborazione con il WWF e la LIPU);
7. Codice etico.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo L.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati individuati nella presente Parte Speciale.

L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies*, TERNA PLUS ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "L".

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2004 e al sistema di gestione ambientale adottato da TERNA PLUS e certificato dall'Organismo preposto.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso TERNA PLUS e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato.

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al suddetto sistema di gestione ambientale, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici applicabili al Gruppo volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

Con riferimento alla gestione delle attività di connessione, in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'eco sistema, sulla flora e sulla fauna, la Società:

- A) predispone una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- B) ricerca soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che TERNA PLUS è chiamata a garantire (es. sicurezza e continuità del servizio)

elettrico, mantenimento in efficienza del sistema elettrico, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo del Paese, parità di accesso alla rete per gli operatori del settore);

- C) adotta un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzati degli impianti di rete;
- D) in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, si impegna ad adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri impianti (es. utilizzo di dissuasori);
- E) riserva piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni, si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- F) ricerca la messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;
- G) permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico;
- H) Con specifico riguardo alle attività di progettazione, assicura che il processo si articoli nelle seguenti fasi:
 - previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà il cantiere sull'ambiente circostante, in relazione al sistema aria-acqua-suolo;
 - effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà il cantiere stesso e che diano informazioni inerenti l'eventuale presenza

di habitat protetti;

- verifica sul tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- inserimento, se del caso, nelle specifiche e/o capitolato particolare della fornitura/appalto di eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente.

I) Con riguardo ai possibili danni alla vegetazione causati dall'abbattimento di alberi durante la realizzazione dei Cantieri, ivi compresa l'apertura di nuove vie di accesso e di manovra, si impegna a:

- affidarsi, nella fase di caratterizzazione del sito su cui sorgerà il Cantiere, ad un professionista (dottore agronomo o forestale) al fine di catalogare le specie arboree presenti nel sito, differenziando soprattutto in modo dettagliato le piante pregiate e/o le specie protette, nel pieno rispetto degli obblighi di legge;
- informare gli enti locali preposti della presenza di alberi, descrivendone tipologia, quantità e qualità al fine di conseguire l'autorizzazione a procedere;
- informarsi con gli uffici del comune di pertinenza per quanto concerne gli obblighi di legge per la tutela delle specie arboree stabilita dai regolamenti comunali;
- in caso di incidenti occorsi in fase di lavoro o di eventi di origine atmosferica, presentare la relativa denuncia alle autorità competenti e contestualmente ad effettuare le opportune eventuali azioni di ripristino ambientale.

In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società:

1) prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di Bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:

- a) la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
- b) controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di Bonifica;
- c) la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta Bonifica o dell'autocertificazione relativa ai siti inferiori ai 1000 mq;
- d) il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza.

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:

A) si adopera per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:

- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;

B) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

C) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

D) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate. A tal riguardo, in particolare assicura che:

- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento. - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse oltreché la tipologia e la targa del mezzo; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR;

E) garantisce la regolare tenuta della documentazione necessaria alla Gestione dei Rifiuti tra cui il registro di carico e scarico che, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, deve essere compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti affinché adottino gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;

F) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

G) istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine è necessario garantire che:

- il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi *ad hoc* - idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento;

H) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;

I) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

Infine, con particolare riferimento all'esecuzione di verifiche nei cantieri in materia ambientale, il Responsabile di cantiere o altro soggetto all'uopo preposto, riferisce al proprio Responsabile ogni violazione rilevata in materia, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti che, eventualmente, si renderanno necessari.

L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA PLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni qualvolta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo L.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.